

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)**

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 10.06.2019

OGGETTO: Ricognizione delle società partecipate dal Comune, deputate al perseguimento di finalità istituzionali. Rinvio.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dieci** del mese di **giugno**, nella Sede municipale, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.00.

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig.ra De Palma Maria.

Risultano presenti i signori:

Cardini Monica
Ciacci Matteo
De Nozzi Salvatore
Magi Leonardo
Monnanni Santi
Redi Francesca
Salvietti gionata
Zappalorti Lido
Gentile Nicola
Salvadori Massimo
Tanganelli Monica

Risulta assente il signor:

Vagaggini Alessio

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 11, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 1.

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1^a, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Richiamato, in via generale, il disposto di cui al d. lgs.vo 19.08.2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.08.2015, n. 124 e da ultimo integrato e corretto dal d. lgs.vo 16.06.2017, n. 100;

Richiamato, in particolare, il combinato disposto fra l'art. 20 e l'art. 26, comma 11^a, precitato d. lgs.vo n. 175/16, in cui è stabilito l'obbligo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di procedere con provvedimento motivato, alla ricognizione di tutte le partecipazioni azionarie possedute alla fine dell'esercizio precedente, ai fini della razionalizzazione periodica delle stesse;

Ritenuto, pertanto, superato l'obbligo di procedere alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni azionarie, in occasione dell'avvicendamento degli Organi amministrativi dell'Ente;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, con unito il prospetto recante l'elencazione delle società partecipate dal Comune;

Evidenziato come sulla proposta oggetto di esame, il revisore dei conti, dott. Maurizio Cerofolini, risulti aver espresso il proprio parere favorevole (allegato sub lettera "a");

Ravvisata l'opportunità di rimandare l'adozione del prescritto atto ricognitivo, da adottare entro il termine di legge (31 dicembre p. v.), dopo quello assunto in via ordinaria con propria deliberazione n. 39 del 15.12.2018, esecutiva;

Sentita la breve introduzione da parte del Sindaco - Presidente e ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all'espressione di voto;

Alle ore 19.00, con dodici voti favorevoli e nessuno contrario, essendo in numero di 12 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di prendere atto dell'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, in relazione a quanto in oggetto;

2 - di rinviare, in forza di quanto evidenziato nella premessa narrativa, la ricognizione delle partecipazioni azionarie dell'Ente, da effettuare entro il termine ordinario del 31 dicembre p. v.;

3 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all'adozione del presente atto deliberativo.

Comune di Marciano della Chiana

Provincia di AREZZO

AL CONSIGLIO
COMUNALE

SEDE

OGGETTO: Ricognizione delle società partecipate dal Comune, deputate al perseguimento di finalità istituzionali.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. qualora non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. qualora non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. qualora rientrino nei casi previsti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 33 del 29/09/2017 con il quale si effettuava la

revisione straordinaria ex art. 24 d.lgs.vo n. 175/2016 della partecipazioni detenute da questo ente alla data del 23/09/2016;

Vista la deliberazione di C.C. n. 30/2018, con la quale si integrava il precedente atto n. 33/2017, nonché la deliberazione di C.C. n. 31/2018 con la quale questo Ente formalizzava l'intento di procedere alla cessione della propria partecipazione nella società Aisa. spa;

Vista da ultimo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15/12/2018, con la quale si effettuava la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni azionarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2017, adempiendo a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs.vo 175/2016;

Dato atto come, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio u.s., si rende opportuno procedere alla ricognizione delle società partecipate attualmente detenute da questo Ente, al fine di verificare l'esistenza o meno di società rientranti nelle disposizioni previste dalla normativa sopra indicata;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio Ragioneria del comune e riassunto nell'allegato "A";


Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Acquisito il parere del revisore dei conti;

SI PROPONE

- di approvare la ricognizione delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune, come da allegato "A" alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La responsabile del servizio



Gorelli Simona

Marciano della Chiana, 03/06/2019

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla presente proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Marciano della Chiana, 03/06/2019

La responsabile del servizio


Gorelli Simona

REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE - ALLEGATO A

Denominazione	Partita iva	Tipo organizzazione	Data inizio	Data fine	Onere complessivo	% di partecipazione	Finalità della partecipazione	Rappresentanti propri	Partecipata interamente pubblica	Affidataria di servizi	Azioni da intraprendere
La Ferroviaria Italiana S.p.A.	00092220516	Società	30/01/1914	31/12/2025	0,00	0,89%	Gestione del trasporto pubblico locale	nessuno	No	No	
Arezzo Casa S.p.A.	01781060510	Società	30/12/2003	31/12/2050	0,00	0,68%	Gestione delle funzioni connesse al patrimonio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)	nessuno	SI	Affidataria del servizio di gestione degli immobili residenziali pubblici	
Coingas S.p.A.	00162100515	Società	31/12/2001	31/12/2030	0,00	1,22%	Produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas	nessuno	SI	No	Aggregazione con Gestione Ambientale srl come da deliberaz. n. 33/2017
Aisa S.p.A.	01530150513	Società	19/12/1996	31/12/2100	0,00	0,39%	Gestione delle partecipazioni possedute	nessuno	No	No	Cessione di tutte le quote possedute come da deliberaz. n. 30/2018
Aisa Impianti S.p.A.	01530150513	Società	01/01/2013	n.d.	0,00	0,39%	Gestione trattamento rifiuti con termovalorizzatore	nessuno	No	No	
Nuove Acque S.p.A.	01616760516	Società	01/06/1999	31/12/2050	0,00	0,43%	Gestione del servizio idrico integrato	nessuno	No	Gestisce per normativa regionale, a seguito della costituzione dell'Autorità Idrica Toscana, il servizio idrico ed il servizio fognatura	
Gal Appennino Aretino SRL	01545210518	Società consortile a r.l.	17/04/1997	31/12/2050	0,00	0,98%	Iniziative comunitarie e sostegno allo sviluppo rurale	nessuno	No	No	
Intesa S.p.A.	00156300527	Società	01/06/1999	31/12/2050	0,00	0,00003%	Distribuzione gas	nessuno	SI	no	

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

Oggetto: Ricognizione delle società partecipate dal Comune, deputate al perseguimento di finalità istituzionali.

Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 punto b 2) del TUEL

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;


Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. qualora non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. qualora non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. qualora rientrino nei casi previsti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;



Richiamata la deliberazione di C.C. n. 33 del 29/09/2017 con il quale si effettuava la revisione straordinaria ex art. 24 d.lgs.vo n. 175/2016 della partecipazioni detenute da questo ente alla data del 23/09/2016;

Vista la deliberazione di C.C. n. 30/2018, con la quale si integrava il precedente atto n. 33/2017, nonché la deliberazione di C.C. n. 31/2018 con la quale questo Ente formalizzava l'intento di procedere alla cessione della propria partecipazione nella società Aisa. spa;

Vista da ultimo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15/12/2018, con la quale si effettuava la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni azionarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2017, adempiendo a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs.vo 175/2016;

Dato atto come, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio u.s., si rende opportuno procedere alla ricognizione delle società partecipate attualmente detenute dall' Ente, al fine di verificare l'esistenza o meno di società rientranti nelle disposizioni previste dalla normativa sopra indicata;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio Ragioneria del comune e riassunto nell'allegato "A";

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1[^], lett. b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla presente proposta, la Sig.ra Gorelli Simona in qualità di responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Revisore Unico dei Conti, premesso quanto sopra, esprime parere favorevole sull'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute come riassunto nell'allegato "A";

Marciano della Chiana, 3 giugno '19

Dott. Cerofolini Maurizio



IL PRESIDENTE
F.to De Palma Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato



=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Li, 19.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Li, 19.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

ESECUTIVITA'

La suetesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====